

DELIBERA N. 116/11/CSP

ORDINE ALLA SOCIETA' SKY ITALIA SRL ALL'IMMEDIATO RIEQUILIBRIO DELL'INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI PROVINCIALI E COMUNALI FISSATE PER I GIORNI 15 E 16 MAGGIO 2011 (SKYTG24)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i Servizi e i Prodotti del 10 maggio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, ed, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5 ;

VISTA la delibera n. 80/11/CSP del 29 marzo 2011, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 73 del 30 marzo 2011;

VISTA la delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante “*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e4 istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali*”;

VISTA la delibera n. 224/11/CONS del 28 aprile 2011, recante “*Provvedimento sul rispetto dei principi in materia di informazione nei telegiornali durante le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011*”;

CONSIDERATO che la disciplina dell'informazione nei periodi elettorali è stabilita dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, a norma del quale nei programmi di informazione deve essere garantita la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza

e l'imparzialità dell'informazione ed un comportamento corretto ed imparziale nella gestione dei programmi medesimi così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 515 del 1993, come modificato dall'articolo 5 della legge n. 28/2000, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, nelle trasmissioni riconducibili alla responsabilità di una testata giornalistica registrata ai sensi di legge, la presenza di candidati, esponenti di partito e movimenti politici, membri del Governo, deve trovare fondamento esclusivamente nell'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, essendo vietata in tutte le altre trasmissioni ad eccezione di quelle di comunicazione politica;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della delibera n. 80/11/CSP i direttori responsabili dei telegiornali sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta ed a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare essi curano che nei notiziari propriamente detti non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, membri del Governo o di esponenti politici;

CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 6, comma 5, della delibera n. 80/11/CSP il rispetto delle condizioni stabilite per i programmi di informazione e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei telegiornali non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

CONSIDERATO che i telegiornali, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

RILEVATO che con la delibera n. 224/11/CONS l'Autorità, alla luce dei dati del monitoraggio relativi ai periodi 31 marzo – 9 aprile, 10-16 aprile e 17-23 aprile, ha ribadito a tutti i telegiornali di attenersi con particolare rigore ai principi di completezza, correttezza, obiettività, equità, imparzialità e parità di trattamento tra tutte le liste e i

soggetti concorrenti, fino alla fine della campagna elettorale, ricordando che non è consentito un uso di riprese televisive con presenza diretta, non giustificata, di membri del Governo o di esponenti politici;

CONSIDERATO che dai dati di monitoraggio forniti dall'Isimm Ricerche e resi pubblici sul sito dell'Autorità, relativi alla penultima settimana di campagna elettorale (1-7 maggio), si rileva che il notiziario SKY-TG24 presenta ancora qualche squilibrio del tempo di parola (criterio prevalente di verifica) e del tempo di notizia;

CONSIDERATA l'imminente conclusione della campagna elettorale che impone di dover procedere tempestivamente al riequilibrio dell'informazione nel notiziario SKY-TG24;

CONSIDERATO, pertanto, di dover rivolgere un ordine di immediato riequilibrio nel senso che tutte le edizioni del citato notiziario, nelle ultime tre giornate di campagna elettorale (11, 12 e 13 maggio) devono realizzare il completo equilibrio tra le forze politiche di maggioranza e quelle di opposizione, sia nel tempo di parola che in quello di notizia, recuperando gli squilibri verificatisi nelle settimane precedenti;

RICORDATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 1 della legge n. 515 del 1993 a tutti i candidati, qualunque sia il ruolo istituzionale rivestito, non può essere dedicato un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta e che, fino alla chiusura delle operazioni di voto, la loro presenza è ammessa solo nelle trasmissioni informative ricondotte sotto testata giornalistica e che il tempo dedicato agli esponenti di governo deve essere rapportato solo alle loro funzioni governative e nella misura strettamente indispensabile ad assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Ciò vale, in particolare, per il Presidente del Consiglio, il quale è anche capolista nelle elezioni comunali a Milano;

CONSIDERATO che, in via eccezionale e straordinaria, l'Autorità verificherà l'osservanza del presente ordine attraverso un monitoraggio giornaliero. In caso di inosservanza dell'ordine, tenuto conto dei richiami già rivolti, saranno applicate, senza ulteriore preavviso, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97, nonché, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, lett. a) della legge n. 28/2000, la trasmissione del messaggio recante l'indicazione della violazione commessa e della sanzione irrogata;

UDITA la relazione dei Commissari, Antonio Martusciello e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ORDINA

Alla Società SKY Italia S.p.A. di provvedere all'immediato riequilibrio nel notiziario SKY-TG24 nel senso che tutte le edizioni del notiziario nelle ultime tre giornate di campagna elettorale (11, 12 e 13 maggio) devono realizzare il completo equilibrio tra le forze politiche di maggioranza e quelle di opposizione, sia nel tempo di parola che in quello di notizia, recuperando gli squilibri verificatisi nelle settimane precedenti. Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 515 del 1993 a tutti i candidati, qualunque sia il ruolo istituzionale rivestito, non può essere dedicato un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta e , fino alla chiusura delle operazioni di voto, la loro presenza è ammessa solo nelle trasmissioni informative ricondotte sotto testata giornalistica; il tempo dedicato agli esponenti di governo deve essere rapportato solo alle loro funzioni governative e nella misura strettamente indispensabile ad assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Ciò vale, in particolare, per il Presidente del Consiglio, il quale è anche capolista nelle elezioni comunali a Milano. In via eccezionale e straordinaria, l'Autorità verificherà l'osservanza del presente ordine attraverso un monitoraggio giornaliero. In caso di inosservanza dell'ordine, tenuto conto dei richiami già rivolti, saranno applicate, senza ulteriore preavviso, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97, nonché , ai sensi dell'articolo 10, comma 8, lett. a) della legge n. 28/2000, la trasmissione del messaggio recante l'indicazione della violazione commessa e della sanzione irrogata.

Roma, 10 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola